

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'-----
"CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE Società Con-
-----sortile a Responsabilità Limitata"-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Registrato a Bari
il 31/05/2016
n. 16784
Serie 1T

Il venticinque maggio duemilasedici, in Molfetta, nel mio stu-
dio alla via Sant'Angelo n.24, alle ore dieci e minuti zero.--
Innanzi a me dott. MAURO ROBERTO ZANNA, notaio in Molfetta,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Tra-
ni, è costituito:-----

Abbatechio Michele, nato a Bitonto il 25 aprile 1973, che di-
chiara di intervenire al presente atto in qualità di Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
del consorzio "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARE-
SE Società Consortile a Responsabilità Limitata", consorzio
costituito in Italia, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di Bari con numero di iscrizione e codice
fiscale 05436910722, R.E.A.419147, sede legale in Molfetta,
alla Piazza Don Tonino Bello, c/o Palazzo Municipio, ove domi-
cilia per la carica, capitale sociale Euro 100.000,00 (cento-
mila virgola zero zero) i.v.,-----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiede di ricevere il presente atto e di verbaliz-
zare i lavori assembleari, dichiarando che è riunita in questo
giorno, luogo e ora l'assemblea straordinaria del detto "CON-
SORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE Società Consor-
tile a Responsabilità Limitata" per costituirsi in assemblea e
discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso, e
mi invita pertanto, a far constare da pubblico verbale le ri-
sultanze dell'assemblea stessa.-----

Al che io Notaio aderendo, il comparente assume la presidenza
ai sensi del vigente Statuto Sociale.-----

Il Presidente dichiara, verifica e constata che:-----

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo gior-
no, in questo luogo ed ora con regolare avviso di convocazione
effettuato nei termini ai soci;-----

- che sono state rilasciate n.-----

deleghe e che le stesse sono conservate agli atti sociali;---

- che sono presenti personalmente e per delega n.-----

soci aventi diritto al voto, su n.24 (ventiquattro) soci ri-
sultanti dal Registro Imprese di cui il Presidente stesso di-
chiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei
delegati;-----

- che è presente l'organo amministrativo in persona di sé me-
desimo Presidente, nonché dei consiglieri Conte Domenico, Lo
Verde Carmela, de Lucia Tommaso, mentre risultano assenti i
consiglieri Gemmato Nicola, Altamura Raffaella, Patruino Vin-
cenzo, Leone Antonio, Paparella Pasqua;-----

- che per il collegio sindacale è presente Lanzolla Carlo,
sindaco effettivo, mentre risultano assenti Marrone Francesco

e Ancona Antonio, sindaco effettivo;-----
il tutto come da fogli di presenza che qui si allegano sotto
le lettere A e B;-----

il Presidente, quindi, constata e dà atto che l'Assemblea è
validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) Adeguamento normativo dello statuto consortile: modifiche
ed integrazioni;-----

2) cessioni della quote consortili in favore degli enti locali
soci: determinazioni in merito.-----

Il Presidente prende la parola sul primo punto all'ordine del
giorno, e dichiara all'assemblea quanto segue:-----

- che si rende necessario prevedere un contributo annuale da
parte dei Comuni a copertura dei costi di gestione del Consor-
zio da deliberare in sede di approvazione del bilancio d'eser-
cizio e di quello previsionale; integrazione dell'art.30;-----

- la necessità, in considerazione dell'attuale momento econo-
mico, di ampliare ed integrare l'oggetto sociale, attraverso
nuove attività sociali di cui si occuperà il Consorzio, con-
cernenti nello svolgimento di prestazioni di servizi e di at-
tività di assistenza tecnica-amministrativa ai soci; integra-
zione dell'art.4;-----

- che, per poter meglio conseguire lo scopo sociale, attraver-
so una maggiore partecipazione dei soci a livello economico,
occorre sopprimere il secondo capoverso dell'art.6 del vigente
statuto che prevede che ogni socio non potrà avere una quota
di partecipazione superiore a 7.500,00 (settemilacinquecento
virgola zero zero) euro; propone inoltre di inserire il se-
guente comma: "Qualora il capitale sociale non fosse suffi-
ciente ad affrontare le esigenze finanziarie per assicurare il
perfetto funzionamento della società, su richiesta
dell'assemblea dei soci o degli amministratori, i singoli soci
avranno l'obbligo di versare contributi in denaro commisurati
ai costi dei bilanci regolarmente approvati"; modifica
dell'art.6;-----

- la necessità normativa di variare l'attuale numero di compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere co-
stituito da un numero minimo di tre ad un numero massimo di
cinque membri, nonché di prevedere la possibilità di nomina
dell'Amministratore Unico; integrazione degli artt.16 e 23;---

- che, per snellire le procedure di convocazione, sia possibi-
le l'utilizzo della posta certificata; integrazione dell'arti-
colo 10.-----

Dà quindi ampie spiegazioni sulle motivazioni che stanno alla
base delle proposte di integrazioni e modifiche di cui sopra.-

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto
all'ordine del giorno, e dichiara all'assemblea quanto segue:-

- che i soci BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - Società
Cooperativa per azioni, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.p.A., BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA PER



AZIONI, BANCA CARIME S.p.A., CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI, CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DI BARI,
"ASSOCIAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA DELLA PROVINCIA
DI BARI E DELLA PROVINCIA BAT (A.P.I. BARI)" (già A.P.I.
PUGLIE Associazione Piccole e Medie Industrie), ASSOCIAZIONE
REGIONALE FLOROVIVAISTI PUGLIESI A.R. FLO. PUGLIA, APROLI BARI
- SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLTIVATORI DIRETTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI -
C.I.A. - PROVINCIA DI BARI, INNOVAPUGLIA S.P.A., EXPRIVIA
S.P.A., C.N.A. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BARI, UNIONE PRO-
VINCIALE AGRICOLTORI e ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI
A.P.OL. - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, al fine di evitare
ulteriori ineconomicità derivanti dalla possidenza di dette
partecipazioni sociali, hanno comunicato al Consorzio la
volontà di cedere, senza alcun corrispettivo, le intere pro-
prie quote di partecipazione sociale nel detto consorzio;-----

- che il COMUNE DI BITONTO, il COMUNE DI GIOVINAZZO, il COMUNE
DI MOLFETTA, il COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, il COMUNE DI
TERLIZZI ed il COMUNE DI PALO DEL COLLE hanno manifestato la
volontà di acquistarle;-----

- che pertanto, con successivi atti, si procederà alle cessio-
ni delle dette quote da parte di detti soggetti, e che pertan-
to il capitale sociale del "CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELL'AREA CONCA BARESE Società Consortile a Responsabilità
Limitata" risulterà sottoscritto esclusivamente da Enti
Pubblici Locali-----

Indi da lettura dei nuovi articoli contenenti le modifiche
proposte.-----

Il Presidente pone in votazione i punti posti all'ordine del
giorno.-----

Il delegato del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI
SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DI BARI, si allontana e non parte-
cipa alla votazione -----

L'assemblea dei soci, dopo esauriente discussione, all'unani-
mità dei presenti e con voto palese manifestato per alzata di
mano,-----

-----DELIBERA-----

-----I-----

di modificare gli artt.4, 6, 10, 16, 23, 30 del vigente statu-
to secondo nel seguente nuovo tenore letterale:-----

"Art.4 - OGGETTO SOCIALE-----

La società ha scopo consortile e non ha fini di lucro.-----

Oggetto della società è quello di rappresentare in modo unita-
rio gli interessi dei soggetti aderenti al Patto, nell'ambito
delle previsioni normative nazionali ed europee sui Patti Ter-
ritoriali, concernenti tutti i settori previsti dalle stesse,
promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio,
secondo le indicazioni di carattere strategico contenute nel
Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area della "CONCA BA-

RESE", firmato in Molfetta (BA) in data 6/11/1997 e successive modifiche ed integrazioni e comunque integrate negli organismi dello stesso, essendo la società medesima, lo strumento giuridico attuativo operante in coerenza con le finalità del Patto medesimo. -----

La Società Consortile potrà:-----

- elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia;-----
- studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nell'area della Conca Barese, soprattutto nei settori del turismo, del recupero e utilizzo dei beni ambientali culturali e storico artistici, dei trasporti, della ricerca applicata e delle produzioni ad alta tecnologia, nella produzione di beni di largo consumo;-----
- collaborare anche con imprenditori stranieri per favorirne l'orientamento e l'inserimento nell'area della "CONCA BARESE", facilitando forme di partenariato internazionale;-----
- promuovere iniziative produttive volte a creare nuova occupazione e ad agevolare il reinserimento dei lavoratori risultanti eccedenti per effetto dei processi di ristrutturazione delle imprese, utilizzando tutte le provvidenze, ivi compresa la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione e di riconversione professionale;-----
- orientare le imprese nella individualizzazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;-----
- stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposito convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione
- a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare iniziative produttive;-----
- svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di istruttoria, valutazione o selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;-----
- mettere a disposizione delle imprese conoscenze tecnologiche, fornire servizi logistici;-----
- promuovere il coordinamento di tutte le misure relative all'attuazione della politica di interventi pubblici e privati secondo il documento istitutivo del Patto Territoriale "CONCA BARESE";-----
- promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici e privati, finalizzati alla conoscenza e diffusione del Patto Territoriale e alla animazione dello Sviluppo del territorio dell'area "CONCA BARESE";-----
- svolgere prestazioni di servizi ed attività di assistenza tecnica-amministrativa ai Soci;-----
- instaurare o estinguere rapporti bancari di qualsivoglia natura, quale apertura di conti, depositi, verificare richieste



di accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e simili;-----
- compiere in sintesi, qualunque atto, ritenuto utile ed opportuno per il conseguimento dei suoi scopi;-----
- il tutto purché strettamente connesso alla propria attività, in modo non prevalente ma subordinato all'oggetto sociale, ed esclusa qualsiasi forma di sollecitazione al pubblico, raccolta di gestione e risparmi ad esercizi di operazioni di cui al D.Lgv. nr.385/93 od altre per le quali la legge richieda comunque apposite autorizzazioni."-----

"ART.6) - PATRIMONIO SOCIALE -----

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila).-----
In conformità al principio di prevalenza del capitale pubblico disposto dall'art.22 lett. e della legge 8 giugno 1990 n.142, la partecipazione pubblica locale non può essere inferiore al 52,50% (cinquantadue virgola cinquanta per cento) del capitale sociale.-----

E' inefficace nei confronti della società ogni trasferimento o sottoscrizione di quote che violi il vincolo di partecipazione maggioritaria di cui al comma precedente.-----

Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affrontare le esigenze finanziarie per assicurare il perfetto funzionamento della società, su richiesta dell'assemblea dei soci o degli amministratori, i singoli soci avranno l'obbligo di versare contributi in denaro commisurati ai costi dei bilanci regolarmente approvati";-----

"ART.10 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine può essere portato a sei mesi.-----

Le assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.-----

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; lo stesso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiungere il numero legale o andasse deserta.-----

Le Assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale:- il Consiglio di Amministrazione tuttavia può convocarle anche altrove, purché nell'area dei Comuni aderenti al Patto Territoriale."-----

"ART.16 - AMMINISTRAZIONE-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, oppure da un Amministratore Unico, eletti dall'Assemblea dei Soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario. -----

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea."-----

"Art.23 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea."-----

Il compenso degli amministratori è stabilito all'atto di nomina; tuttavia esso è rinunciabile.-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio."-----

"ART.30) - Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:-----

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art.2428 c.c.-----

- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.-----

È istituito il fondo consortile per la realizzazione degli scopi di cui all'art.4 del presente Statuto. -----

Il fondo è costituito attraverso corrispettivi rivenienti dalla erogazione di servizi e da contributi annuali da parte dei Soci direttamente alla Società.-----

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di gestione della Società versando il contributo annuale nella misura stabilita nell'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio finanziario della stessa Società. -----

Il mancato versamento di tale contributo per due esercizi consecutivi comporta la decadenza da ogni incarico di amministratori dell'Ente, indicati dal consorzio moroso, al quale è pure interdetta la partecipazione all'Assemblea Generale.-----

Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con pesi e partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.-----

Il valore del fondo di dotazione potrà variare a seguito di eventuali nuove adesioni".-----

-----II-----

- di prendere atto della volontà degli innanzi citati soci di cedere le proprie quote del Consorzio;-----

-----III-----

- di approvare integralmente il nuovo Statuto Sociale conte-



nente tutte le modifiche testè deliberate;-----
il tutto quale risulta dalla lettura datane dal notaio rogante
all'assemblea,-----

Restano fermi ed invariati gli altri articoli.-----
Il costituito mi chiede di allegare a questo verbale il nuovo
testo dello statuto contenente tutte le modifiche testè doli-
berate.-----

Aderendo allego al presente atto il nuovo Statuto Sociale sot-
to la lettera "C" previa sottoscrizione del costituito e me
notaio.-----

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la
parola il Presidente scioglie l'assemblea alle ore undici e
minuti trentacinque-----

Le spese del presente atto sono assunte dalla società.-----

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscrit-
to da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due
fogli per sette facciate fin qui e ne ho dato lettura, unita-
mente a quanto allegato, al comparente che lo approva e con me
notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti quarantatre----

In originale firmato: Michele Abbaticchio-Mauro Roberto Zanna
notaio (vi è impronta sigillo)-----



CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE
Società Consorziale a Responsabilità Limitata

Sede legale: Piazza Don Tonino Bello Palazzo Municipale - 70058 Molfetta (BA)

Sede operativa: Via Italo Balbo 2, I. - Strada prov. Ieri Terlizzi - Mariotto (c/o Nuovo Mercato
dei Fiori) - 70038 Terlizzi (Ba)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 25/05/2016

ALLEGATO A
All. n. 5743
della raccolta

SOCI:

COMUNE DI BITONTO

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: SINDACO

COMUNE DI GIOVINAZZO

Delegato: _____

Firma: SINDACO

Ruolo: _____

COMUNE DI MOLFETTA

Delegato: _____

Firma: ASSENTE

Ruolo: _____

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: SINDACO

COMUNE DI TERLIZZI

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: Assessore Attività Agricole

COMUNE DI BISCEGLIE

Delegato: _____

Firma: ASSENTO

Ruolo: _____

COMUNE DI PALO DEL COLLE

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: SINDACO

BANCA POPOL. DI PUGLIA E BASILICATA

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: DIRETTORE FUNDA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI S. S.p.A.

Delegato: _____

Firma: ASSENTO

Ruolo: _____

BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: RESP. FIL. MOLFETTA



CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE
Società Consortile a Responsabilità Limitata

Sede legale: Piazza Don Tonino Ballo Palazzo Municipale - 70056 Molfetta (BA)

Sede operativa: Via Italo Balbo Z. I. - Strada prov.le Tarlizzi - Mariotto (c/o Nuovo Mercato dei Fiori) - 70038 Tarlizzi (Ba)

BANCA POPOLARE DI BARI S.C.A.R.L.

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: ADAMO DISSIMO

BANCA CARIME S.p.A.

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: ASSENTE

C.C.I.A.A. BARI

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: ASSENTE

CONSORZIO A.S.I.

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: Dir. Area Quality

A.P.I. - Confapi BARI

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: PRESENTE

ASS. REGIONALE FLOROVIVAISTI A.R.FLO. Firma: _____

Delegato: _____

Ruolo: _____

UNIONE PROV. AGRICOLTORI BARI U.P.A. Firma: _____

Delegato: _____

Ruolo: _____

ASS. PROV. PROD. OLIVICOLI A.PR.OLI. Firma: _____

Delegato: _____

Ruolo: DIRETTORE

FEDERAZ. PROV. COLTIVATORI DIRETTI Firma: _____

Delegato: _____

Ruolo: _____

ASS. PRODOTT. OLIVICOLI Soc. Coop. Firma: _____

Delegato: _____

Ruolo: PRESENTE

CONF. ITALIANA AGRICOLTORI C.I.A. Firma: _____

Delegato: _____

Ruolo: ASSENTE



CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE
Società Consortile a Responsabilità Limitata

Sede legale: Piazza Don Tonino Bello Palazzo Municipale - 70056 Molfetta (BA)

Sede operativa: Via Italo Balbo Z. I. - Strada prov.le Terlizzi - Marlotto (c/o Nuovo Mercato del Fiori) - 70038 Terlizzi (Ba)

INNOVA PUGLIA S.p.A.

Delegato: _____

EXPRIVIA S.p.A.

Delegato: _____

CONF. NAZ. ARTIG. E PMI PROV. BARI

Delegato: _____

Firma: _____

Ruolo: DIRETTORE GENERALE

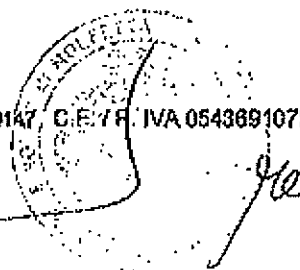
Firma: _____

Ruolo: Vice Presidente C.M.

Firma: _____

Ruolo: _____

Il Presidente
Dott. Michele Abbaticchio





CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Sede legale: Piazza Don Tonino Bello Palazzo Municipale - 70058 Molfetta (BA)

Sede operativa: Via Italo Balbo Z.I. strada prov.le Terlizzi - Mariotto (o/o Nuovo Mercato dei Fiori) - 70038 Terlizzi (BA)

ALLEGATO "B"
All'atto n. 5743
della raccolta

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 25 MAGGIO 2016

Componenti Consiglio di Amministrazione

Abbatichio Michele

[Signature]

Gemmato Nicola

ASSISTITO

Conte Domenico

[Signature]

Leone Antonio

ASSISTITO

Paparella Pasqua

ASSISTITO

De Lucia Tommaso

[Signature]

Altamura Raffaella

ASSISTITO

Lo Verde Carmela

[Signature]

Patruno Vincenzo

ASSISTITO

Componenti Collegio Sindacale

Marrone Francesco

ASSISTITO

Ancona Antonio

ASSISTITO

Lanzolla Carlo

[Signature]

Il Presidente CdA
Michele Abbatichio

[Signature]

Capitale Sociale: 100.000 Euro - Registro delle Imprese di Bari N. 5404/2000 - R.E.A. N. 410147 - P. IVA 05438010722

Tel-Fax 0803842627 cell. 3462130709 - sito web www.concabarese.eu - e-mail concabarese@libero.it - concabarese@pec.it

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART. 1

E' costituita una società mista consortile a responsabilità limitata senza fine di lucro, denominata Consorzio per lo sviluppo dell'Area CONCA BARESE società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 -ter 2472 del Codice civile, dell'art. 7 della legge 21 maggio 1981 n. 240 e della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 2

La società ha sede in Molfetta - Piazza Don Tonino Bello - Palazzo Municipio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque ritenga necessario. Per l'istituzione di sedi secondarie occorrerà invece la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3

La durata della società, è fissata fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria secondo le norme di legge.

TITOLO II
OGGETTO E SCOPI DELLA SOCIETA'

ART. 4

La società ha scopo Consortile e non ha fini di lucro. Oggetto della società è quello di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti aderenti al Patto, nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sui Patti Territoriali, concernenti tutti i settori previsti dallo stesso, promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio, secondo le indicazioni di carattere strategico contenute nel Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area della "CONCA BARESE", firmato in Molfetta (BA) in data 6/11/1997 e successive modifiche ed integrazioni e comunque indicate dagli organismi dello stesso, essendo la società medesima, lo strumento giuridico attuativo operante in coerenza con le finalità del Patto medesimo.

La società Consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le norme statali, regionali e comunitarie emanate o che verranno emanate in futuro per lo sviluppo del Mezzogiorno, delle zone depresse.

La Società Consortile potrà:

- elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia;
- studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nell'area della "CONCA BARESE", soprattutto nei settori del turismo, del recupero e utilizzo dei beni ambientali, culturali e storico artistici, dei trasporti, della ricerca

applicata e delle produzioni ad alta tecnologia, nella produzione di beni di largo consumo;

- collaborare anche con imprenditori stranieri per favorirne l'orientamento e l'inserimento nell'area della "CONCA BARESE" facilitando forme di partenariato internazionale;

- promuovere iniziative produttive volte a creare nuova occupazione e ad agevolare il reinserimento dei lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi di ristrutturazione delle imprese, utilizzando tutte le provvidenze, ivi compresa la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione e di riconversione professionale;

- orientare le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali e nazionali e comunitari;

- stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione

- a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare iniziative produttive;

- svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di istruttoria, valutazione o selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

- mettere a disposizione delle imprese conoscenze tecnologiche, fornire servizi logistici;

- promuovere il coordinamento di tutte le misure relative all'attuazione della politica di interventi pubblici e privati secondo il documento istitutivo del Patto Territoriale "CONCA BARESE";

- promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici e privati, finalizzati alla conoscenza e diffusione del Patto Territoriale e alla animazione dello Sviluppo del territorio dell'area "CONCA BARESE";

- instaurare o estinguere rapporti bancari di qualsivoglia natura, quale apertura di conti, depositi, verificare richieste di accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e simili;

- compiere in sintesi, qualunque atto, ritenuto utile ed opportuno per il conseguimento dei suoi scopi;

- prestazioni di servizi e di attività di assistenza tecnico-amministrativa ai soci;

- il tutto purché strettamente connesso alla propria attività, in modo non prevalente ma subordinato all'oggetto sociale, ed esclusa qualsiasi forma di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione di risparmi ad esercizi di operazioni di cui al D.Lgv. nr. 385/93 od altre per le quali la legge richiama comunque apposite autorizzazioni.

ART. 5

Sono Soci fondatori della Società i soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto il Patto Territoriale della "CONCA



BARESE" in forma singola o aggregata (Società Consortili, Consorzi, Associazioni, Ordini Professionali, Imprese, Società) nonché gli altri soggetti che ne hanno sottoscritto l'adesione.

L'assemblea della Società stabilisce tramite l'adozione di un apposito regolamento le modalità dell'esercizio di potere d'indirizzo, di verifica e di controllo da parte dell'Associazione degli aderenti al Patto.

TITOLO III

ART. 6

Il capitale sociale è di 100.000 (centomila) EURO ripartito in 200 (duecento) quote del valore nominale di 500 (cinquecento) EURO cadauna.

In conformità al principio di prevalenza del capitale pubblico disposto dall'art. 22 lett. e della legge 8 giugno 1990 n.142, la partecipazione pubblica locale non può essere inferiore al 52,50% (cinquantadue virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, anche in deroga al massimale della quota di cui al comma precedente.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento o sottoscrizione di quote che violi il vincolo di partecipazione maggioritaria di cui al comma precedente.

Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affrontare le esigenze finanziarie per assicurare il perfetto funzionamento della società, su richiesta dell'assemblea dei soci o degli amministratori, i singoli soci avranno l'obbligo di versare contributi in denaro commisurati ai costi dei bilanci regolarmente approvati.

ART. 7

Le quote sono nominative ed indivisibili e ciascuna di esse ha diritto ad un voto.

Le quote sono trasferibili a terzi purché interamente liberate e, in considerazione dei fini consortili della Società, nel tassativo rispetto della procedura che segue, che dovrà essere osservata anche nel caso di cessione dei diritti di opzione.

Il trasferimento delle quote e la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle medesime viene subordinato al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione e così anche la cessione dei diritti di opzione.

La richiesta da parte del Socio istante deve essere effettuata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in essa dovranno essere indicate, oltre alla rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri Soci, le generalità del candidato acquirente ed il prezzo di cessione e l'indirizzo al quale la comunicazione delle decisioni dovrà essere inviata, e ciò sotto pena di inefficacia.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare con voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino i sette/noni dei membri in carica e dare comunicazione al Socio istante en

tro dieci giorni dalla riunione del Collegio.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso esprimere parere negativo al trasferimento parziale o totale delle quote o dei diritti, qualora ritiene che ciò possa compromettere il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 8

I versamenti delle porzioni di capitale non corrisposte al momento della sottoscrizione e sino a liberazione delle quote, saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione ai Soci secondo le esigenze sociali.

In caso di mora nei versamenti, troverà applicazione la disciplina di legge (art. 2477), fermo restando il rispetto della proporzione stabilita al precedente art. 6 comma terzo.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

ART. 9

L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 10

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedono, il termine può essere portato a sei mesi.

Le assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; lo stesso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiungere il numero legale o andasse deserta.

Le Assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale: il Consiglio di Amministrazione tuttavia può convocarle anche altrove, purché nell'area dei Comuni aderenti al Patto Territoriale.

ART. 11

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel libro Soci almeno cinque giorni prima del termine dell'avviso di convocazione.

Le Associazioni, gli Enti e le Società intervengono tramite i loro rappresentanti legali o tramite persone da questi delegate nelle forme di legge.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente più anziano di età, o in mancanza da persona nominata dalla stessa assemblea.

L'Assemblea nominerà un Segretario, anche non socio, e potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra i Soci presenti.

ART. 12

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

ART. 13

L'Assemblea Straordinaria, è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera validamente con il voto validante della medesima maggioranza fatto salvi i casi in cui il codice civile o altre disposizioni speciali, prevedono apposite inderogabili maggioranze.

ART. 14

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatte da un Notaio.

ART. 15

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, almeno che la maggioranza calcolata in conformità dei precedenti articoli 12 e 13, non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione ma soltanto se nessun Socio vi si oppone.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ART. 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, oppure da un Amministratore Unico, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea.

ART. 17

Se nel corso dell'esercizio il Presidente e il o Vice Presidenti vengono meno, gli Amministratori provvedono a nominare nel proprio interno i sostituti; qualora questi fossero stati designati dall'Assemblea, tale sostituzione resterà disciplinata da quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.

ART. 18

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati nominati in funzione della carica ricoperta in seno alle Associazioni, Società, Enti o Organismi Soci della Società, al cessare di tale incarico, decadranno automaticamente anche dalla carica di Consiglieri sostituiti dal nominativo che l'Ente di appartenenza avrà indicato, sempre con l'utilizzo delle procedure di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più Amministratori proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle non delegabili per legge.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare, deve essere fatta con invito scritto almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali l'invito può essere diramato telefonicamente, o a mezzo fax, da inoltrarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

ART. 21

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

ART. 22

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 23

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

il compenso degli amministratori è stabilito all'atto di nomina; tuttavia esso è rinunciabile.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART. 24

Il legale rappresentante della Società e l'Amministratore Delegato, se autorizzato, possono nominare procuratori speciali e mandatarî per determinati atti o categorie di atti e nominare procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati consultivi speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio stesso.

ART. 25

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi libri, tenuti a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

TITOLO VI
RAPPRESENTANZE

ART. 26

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente e, se vi sono più Vice Presidenti, a quello più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione determinando le condizioni e le modalità potrà delegare i poteri di firma oltre che agli Amministratori Delegati, anche a Consiglieri e Funzionari della Società.

TITOLO VII
COLLEGIO SINDACALE

ART. 27

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre componenti effettivi, di cui uno presidente e due sindaci supplenti, tutti rieleggibili.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

ART. 28

Il compenso dei Sindaci è fissato, nel rispetto delle tariffe professionali, all'atto della nomina e per tutta la durata della carica dall'Assemblea.

TITOLO VIII
BILANCIO

ART. 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

ART. 30

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;
- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria.

ordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

È istituito il fondo consortile per la realizzazione degli scopi di cui all'art.4 del presente Statuto.

Il fondo è costituito attraverso corrispettivi rivenienti dalla erogazione di servizi e da contributi annuali da parte dei Soci direttamente alla Società.

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di gestione della Società versando il contributo annuale nella misura stabilita nell'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio finanziario della stessa Società.

Il mancato versamento di tale contributo per due esercizi consecutivi comporta la decadenza da ogni incarico di amministratori dell'Ente, indicati dal consorzio moroso, al quale è pure interdetta la partecipazione all'Assemblea Generale.

Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con pesi e partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.

Il valore del fondo di dotazione potrà variare a seguito di eventuali nuove adesioni.

TITOLO IX COLLEGIO ARBITRALE

ART. 31

Ogni controversia tra i Soci ad eccezione di quelle devolute per legge alla competenza dell'A.G., è devoluta alla decisione del Collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali uno nominato dal Socio, un altro nominato dalla Società ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio o dalla Camera Arbitrale. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di cui agli articoli 806 e segg. del Codice di procedura civile.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 32

La Società si scioglie per i casi previsti dalla legge e dal presente statuto oltre che, ovviamente, nell'ipotesi in cui non fosse perseguibile l'oggetto sociale anche per mancato rinnovo del Patto Territoriale del quale è strumento giuridico attuativo.

ART. 33

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e l'eventuale compenso.

ART. 34

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia con prevalenza, se applicabili per quelle che disciplinano i Consorzi.

La presente legge, emanata ai sensi... degli art. 115 e 116 dello Statuto
della Città e conferendo al suo Sindaco, alle altre autorità
comuni e ai cittadini per una comunità della legge
Maffei 8 giugno 1886

